



# **COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA**

## **Provincia di Salerno**

**Approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale  
n. 16 del 28/07/2023**

### **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

**(Art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56)**

## INDICE

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
1	Oggetto del Regolamento
2	Oggetto della definizione agevolata
3	Procedura per la definizione agevolata
4	Effetti della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
5	Versamento degli importi dovuti
6	Perfezionamento della definizione agevolata
7	Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
8	Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
9	Disposizioni finali
10	Efficacia del Regolamento

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni fiscali di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dall'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione dei provvedimenti.
2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute nei provvedimenti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.  
Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi, comunque denominati, le maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio.
3. La definizione agevolata prevista dal presente Regolamento può riguardare il singolo debito incluso nei provvedimenti di ingiunzione fiscale o di accertamento esecutivo.
4. Non possono essere oggetto della definizione agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a:
  - ⌋ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
  - ⌋ somme derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  - ⌋ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

## **Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente art. 2, il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, a pena di decadenza, entro il 30 novembre 2023, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal Comune e pubblicate nel proprio sito internet istituzionale entro il 1° ottobre 2023.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica anche il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune, entro il 31 gennaio 2024, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
4. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione dei provvedimenti.

#### **Articolo 4 - Effetti della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 1, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:
  - a) sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza;
  - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 2 è effettuato in unica soluzione, entro il 29 febbraio 2024, ovvero nel numero massimo di otto rate di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024 e delle successive alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente.
2. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° marzo 2024, gli interessi conteggiati al tasso di interesse legale, ai sensi dell'art. 1, comma 802, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Qualora l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata prevista dal presente Regolamento risulti pari o inferiore a €. 100,00 è ammesso il solo versamento unico entro il 29 febbraio 2024.
4. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata viene effettuato mediante versamento sullo specifico conto corrente postale del Comune dedicato alla riscossione coattiva.

#### **Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

2. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere**

1. La facoltà di definizione agevolata prevista dal presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ai provvedimenti di ingiunzione fiscale o di accertamento esecutivo di cui al precedente art. 1. In tal caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

#### **Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata prevista dal presente Regolamento anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 9 - Disposizioni finali**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione rispetto alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
4. Il Comune si avvale per la gestione dell'intero procedimento relativo alla definizione agevolata prevista dal presente Regolamento della collaborazione della SO.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi - di Pescara (PE), in qualità di soggetto già incaricato per l'attività di supporto alla riscossione coattiva, che potrà utilizzare anche le proprie piattaforme informatiche e telematiche in luogo di quelle del Comune.

#### **Articolo 10 - Efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56.

2. Il presente Regolamento viene trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, nonché alla SO.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi - di Pescara (PE), per la puntuale applicazione.